

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015
386/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI
CONNESSIONE 70976635

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con nota del 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 0007069 del 27/02/2015), la società Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando il mancato accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte eolica, relativo alla pratica di connessione T70976635; il reclamante ha inoltre chiesto di vedersi riconosciuto l’indennizzo automatico per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo, nonché il rimborso del corrispettivo versato al gestore all’atto di presentazione dell’istanza di modifica del preventivo;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 17 luglio 2015, la competente Direzione tecnica dell’Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo - ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO

4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo medesimo;
5. a fronte della richiesta di modifica del preventivo, il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, evidenziandone le motivazioni, la richiesta di modifica del preventivo di connessione.

QUADRO FATTUALE

6. In data 30 settembre 2014, il reclamante inviava al gestore una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte

- eolica, di potenza nominale pari a 60 kW, sito in località Cupulicchio, nel comune di Triviglio (PZ);
7. in esito alla segnalazione, da parte del gestore, della incompletezza della documentazione prodotta, il reclamante, in data 2 ottobre 2014, presentava una nuova domanda di connessione;
 8. con riguardo alla domanda di connessione presentata in data 2 ottobre 2014, il gestore, il successivo 29 ottobre, comunicava al reclamante che il tempo per la messa a disposizione del preventivo sarebbe stato incrementato di quindici giorni lavorativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA;
 9. il gestore, in data 20 novembre 2014, inviava quindi al reclamante il preventivo di connessione, identificato con codice 70976635, nel quale era individuata una soluzione tecnica di connessione in derivazione dalla esistente line MT "Trivigno – DP5037208";
 10. in data 27 gennaio 2015, il reclamante richiedeva al gestore di modificare la suddetta soluzione tecnica, emettendo un nuovo preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, stante l'impossibilità di realizzare la soluzione proposta dal gestore. Ciò posto, il medesimo reclamante indicava, altresì, le coordinate di un punto della rete già esistente al quale connettere l'impianto, sebbene a fronte di maggiori oneri;
 11. in data 13 febbraio 2015, il gestore comunicava al reclamante di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo "in quanto tale richiesta comporta una modifica del punto di inserimento sulla rete MT esistente";
 12. con una seconda nota di pari data, il gestore comunicava inoltre al reclamante di aver annullato la pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 70976635, non avendo il reclamante accettato il preventivo di connessione entro i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

13. Il reclamante ritiene illogico e immotivato il mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 27 gennaio 2015;
14. il reclamante evidenzia, infatti, come la soluzione tecnica indicata dal gestore nel preventivo del 20 novembre 2014 si caratterizzi per le notevoli difficoltà realizzative dovute a:
 - a. attraversamento di 3 canali, di molteplici strade e di oltre 30 proprietà private;
 - b. realizzazione di palificazioni in zone ad alto rischio di frana;
 - c. ubicazione del raccordo alla linea elettrica esistente all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val D'Agri – Lagonegrese.
15. Il reclamante, in particolare, rileva come i vincoli alla costruzione di elettrodotti all'interno dell'area naturale protetta rendano, di fatto, irrealizzabile la soluzione tecnica indicata dal gestore;

16. il reclamante, pertanto, ritenendo inammissibile il rifiuto del gestore ad elaborare una soluzione tecnica di connessione alternativa, chiede che il medesimo proceda all'emissione di un nuovo preventivo di connessione contenente una soluzione realizzabile.
17. Il reclamante, inoltre, chiede:
 - a. il riconoscimento dell'indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 14 del TICA, calcolato facendo riferimento al periodo intercorrente tra l'ultimo termine utile per l'invio del preventivo di connessione, ritenuto essere il 18 novembre 2014, e il giorno in cui il gestore emetterà un preventivo contenente una soluzione tecnica effettivamente realizzabile;
 - b. il rimborso del corrispettivo versato all'atto di presentazione della richiesta di modifica del preventivo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

18. Il gestore non ha presentato alcuna memoria, né altro scritto difensivo in merito alle contestazioni avanzate con il reclamo in esame.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

19. In materia di modifica di un preventivo di connessione, il TICA, all'articolo 7, comma 5, consente al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o rifiutare, nell'ambito della medesima procedura, la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione.
20. Nondimeno, il medesimo art. 7, comma 5, del TICA impone al gestore di "*evidenziare le motivazioni del rifiuto*". Tale previsione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale (in particolare, cfr. art. 9, d.lgs. 79/99), dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso regolato"); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso.
21. Oggetto della presente controversia è dunque, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza della motivazione addotta dal gestore di rete nella nota del 13 febbraio 2015, con la quale si comunicava al reclamante il rifiuto a elaborare un nuovo preventivo di connessione nell'ambito della pratica 70976635;
22. con la suddetta nota, il gestore si è limitato a comunicare che la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante non poteva essere accolta in

- quanto tale richiesta avrebbe comportato una modifica del punto di inserimento sulla rete MT esistente;
23. tale motivazione appare inadeguata, essendo priva di qualsivoglia riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impianistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione.
 24. Più in particolare, la motivazione del rifiuto di modifica del preventivo *de quo* appare apodittica e inadeguata, poiché si basa, esclusivamente, sull'affermazione per cui la richiesta modifica del preventivo "*comporta una modifica del punto di inserimento sulla rete MT esistente*", non riportando alcuna informazione in merito alle ragioni che ostano alla modifica del punto di inserimento sulla rete esistente.
 25. Si rileva, inoltre, come il gestore, pur essendo stato informato dal reclamante dell'esistenza di alcune problematiche realizzative – in particolar modo dei vincoli imposti dall'ubicazione del raccordo alla linea elettrica esistente all'interno di un'area naturale protetta – non abbia dato alcun riscontro alla richiesta del reclamante di individuare un diverso punto di raccordo alla esistente linea elettrica MT "Trivigno-DP5037208".
 26. Riguardo invece alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico calcolato facendo riferimento al periodo intercorrente tra l'ultimo termine utile per l'invio del preventivo di connessione (i.e. il 21 novembre 2014) e il giorno in cui il gestore emetterà un preventivo contenente una soluzione tecnica effettivamente realizzabile, si ritiene che la corretta applicazione dell'articolo 14 del TICA conferisca al reclamante il diritto di percepire il predetto indennizzo qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA; ebbene, nel caso in esame il gestore ha emesso il preventivo in data 20 novembre 2014, nel rispetto quindi dei termini previsti dal TICA. Pertanto la richiesta del reclamante deve, *in parte qua*, essere respinta.
 27. Per quanto concerne infine la richiesta del reclamante di rimborso del corrispettivo versato all'atto di presentazione dell'istanza di modifica del preventivo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il richiedente, al momento della presentazione della predetta istanza di modifica, è tenuto a versare al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito dall'articolo 6, comma 6, del medesimo TICA. A ben vedere, la fattispecie *de qua* rientra perfettamente nell'ambito applicativo di tale disposizione, né sussistono ragioni che possano condurre a non applicarla al caso in questione. Perciò, in definitiva, anche tale richiesta deve essere respinta

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l., limitatamente alla richiesta di accertamento della violazione dell'articolo 7, comma 5, del TICA, non avendo il gestore adeguatamente motivato il rifiuto opposto alla richiesta di modifica del preventivo di connessione relativo alla pratica 70976635;
2. di prescrivere, pertanto, a Enel Distribuzione S.p.a. di elaborare un nuovo preventivo di connessione che tenga conto della richiesta di modifica presentata dalla società Eurogreen S.r.l. in data 27 gennaio 2015, ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla elaborazione di una nuova soluzione tecnica di connessione che preveda il raccordo alla esistente linea elettrica MT "Trivigno-DP5037208" nel punto indicato dal reclamante;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni